

Professionista Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PROFESSIONI SANITARIE

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE



PROFESSIONISTA REALE

Difende il valore della tua attività

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PROFESSIONI SANITARIE

GLOSSARIO	Pag.	4
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	7
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	9
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	20
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	21
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI DI TUTELA LEGALE	Pag.	30



GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADDETTI

Il titolare dello *studio*, i suoi familiari e i *prestatori di lavoro* (come definiti di seguito). **Non rientrano in questa definizione gli appaltatori e i loro dipendenti.**

ANNO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle Sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONTRAFNTE

La persona che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.

INTERVENTI CHIRURGICI

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti o organi.

INTERVENTI DI TIPO AMBULATORIALE

Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio "Day Surgery" e comunque diversi da interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.

INTERVENTI DI TIPO INVASIVO

Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.

Non sono invece considerati invasivi i seguenti atti medici: medicazioni, suture superficiali, posizionamento di cateteri vescicali, infiltrazioni peri e intra articolari e ogni altra prestazione assimilabile, secondo le evidenze scientifiche o le vigenti discipline di settore.



MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5224 RCG).

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

DRFMIC

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista *Assicurato*.

DDETION

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.

RICOVERO

La permanenza in struttura sanitaria con pernottamento.

SCOPERTO

La parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STUDIO

L'insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze e depositi accessori) nei quali viene esercitata l'attività assicurata.

Il gabinetto ove il professionista o l'associazione di professionisti svolge la propria attività, sempreché non vengano erogate prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche considerate invasive, e/o comportanti l'esecuzione di atti anestesiologici che vadano oltre l'anestesia locale.

Sono sempre escluse le strutture aventi finalità commerciali o comunque esercitate in forma di impresa.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.



DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga *interventi chirurgici* eseguiti da medici chirurghi specialisti.

FRANCHIGIA

Parte del *danno* o della *perdita pecuniaria* espressa in cifra fissa, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *cose.*

SINISTRO

La richiesta scritta di risarcimento di *danni* o di *perdite pecuniarie*, per i quali è prestata l'*assicurazione*, avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.

DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

CASO ASSICURATO

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

DELITTO

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

REATO

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

SINISTRO

Il verificarsi dei casi di controversia.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'***indennizzo***, nonché la stessa cessazione dell'***assicurazione* **ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.5 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha la durata indicata sul modulo di polizza e non è rinnovabile tacitamente. In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle *Parti* rescindere il contratto in occasione della prima scadenza anniversaria **mediante** comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 CALCOLO DEL PREMIO

Il *premio* è determinato in base all'attività svolta dall'*Assicurato* e dichiarata sul *modulo di polizza.*

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.



1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e, solo dove espressamente previsto, per le perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta nel modulo di polizza, indipendentemente dal grado di colpa (sia lieve che grave).

L'assicurazione è operante:

- a) per i danni cagionati a terzi, compresi i pazienti;
- b) in caso di colpa grave dell'*Assicurato*, per le somme da questi dovute in sede di azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti, dalla struttura, clinica, istituto ove l'*Assicurato* medesimo presti la propria opera, o dal loro Assicuratore. Ai fini della presente garanzia, la *franchigia* o lo *scoperto* indicati sul *modulo di polizza* si intendono abrogati.

L'assicurazione comprende i danni di natura estetica e fisionomica che non siano derivanti da prestazioni di medicina e/o chirurgia estetica.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità dell'Assicurato per fatto delle persone addette al suo studio privato per le quali deve rispondere (quali ad esempio medici collaboratori, infermieri, impiegati amministrativi) nonché per la responsabilità personale dei dipendenti dell'Assicurato aventi mansioni di infermieri, di addetti ai servizi generali dello studio, di igienisti dentali (negli studi odontoiatrici).

L'assicurazione opera anche per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, nonché per la pubblicazione di testi o articoli professionali; per l'attività di libera docenza e in qualità di titolare di cattedra universitaria.

L'assicurazione comprende inoltre, la responsabilità civile dell'Assicurato per danni conseguenti:

- all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;
- **d)** ad interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione sanitaria dichiarata in *polizza* non preveda l'esercizio della chirurgia;
- e) alla pratica della medicina omeopatica e dell'agopuntura;
- f) allo svolgimento del servizio di guardia medica o del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118;
- g) allo svolgimento di incarichi di sostituzione temporanea di medico di base;
- **h)** alla consegna o alla somministrazione diretta e gratuita di farmaci di cui l'*Assicurato* abbia curato la conservazione:
- i) ad interventi di tipo ambulatoriale;

e per le *perdite pecuniarie*:

- j) costituite da perdita, deterioramento, distruzione di *valori e preziosi* ricevuti in deposito dai clienti e tenuti in custodia dall'*Assicurato*, purché detenuti in *mezzi di custodia* con i congegni di chiusura attivati. Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro* e di € 10.000 per *anno assicurativo*. In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei *mezzi di custodia*;
- k) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;



- I) derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;
- **m)** derivanti dallo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria o di consulente tecnico di parte;
- n) conseguenti a incarichi di mediatore, come definito dal D.Lgs. n° 28/2010, limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle competenze professionali dell'*Assicurato*.

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

2.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

2.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende la responsabilità derivante:

- a) dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata ancorché considerate compatibili e tollerate dai relativi ordini professionali /associazioni di categoria;
- b) da atti, fatti o circostanze di cui l'*Assicurato*, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
- c) dalla proprietà o gestione di poliambulatori, cliniche, laboratori d'analisi, case di riposo e, in genere, di qualsiasi struttura esercitata in forma d'impresa;
- d) dall'attività di Direttore Generale, Sanitario, Tecnico o Amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata;
- e) dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
- f) dalla mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per legge;
- g) dall'attività di ricerca e di sperimentazione clinica;
- h) dall'attività di ingegneria genetica e da uso o manipolazione di prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- i) da interventi di chirurgia estetica;
- j) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto al punto 2.1 "Rischio assicurato";
- k) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

Inoltre Reale Mutua non indennizza i danni e le perdite pecuniarie:

- I) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- m) a cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto previsto al punto 2.1 j) "Rischio assicurato"; per i medici veterinari sono tuttavia compresi i danni subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i danni derivanti da mancato esito della cura;
- n) da furto;



- o) derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto 2.6 g) "Proprietà e Gestione delle Strutture dello studio professionale";
- p) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 2.6 a) "Proprietà e Gestione delle Strutture dello studio professionale";
- q) derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti o), relativamente alla sola circolazione, e p) non si applicano per il caso di infortunio o malattia professionale occorsi agli *addetti* mentre sono in servizio presso l'*Assicurato*.

La garanzia non comprende in ogni caso:

- il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'*Assicurato* a titolo di compenso professionale;
- i cosiddetti "danni punitivi" o punitive damages.

2.4 ESCLUSIONI CON POSSIBILITÀ DI DEROGA

Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa, l'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante:

- a) dalla pratica della medicina estetica (assicurabile nei termini della condizione facoltativa A);
- b) dagli interventi di implantologia dentale (assicurabile nei termini della condizione facoltativa B);
- c) dallo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni (assicurabile nei termini della condizione facoltativa C);
- d) dallo svolgimento di funzioni di direttore di struttura complessa (ex primario) o di analoga funzione organizzativa presso ente ospedaliero o struttura sanitaria o assistenziale (assicurabile nei termini della condizione facoltativa D);
- e) dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni (assicurabile nei termini della condizione facoltativa E);
- f) dall'attività non occasionale svolta presso i reparti di Pronto Soccorso salvo quanto previsto al punto 2.1 f) "Rischio assicurato" (assicurabile nei termini della condizione facoltativa F).

2.5 REQUISITI PROFESSIONALI

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato* e degli *addetti* allo *studio*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

2.6 PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO *STUDIO* PROFESSIONALE

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, delle persone di cui debba rispondere.

RISCHI COMPRESI

L'assicurazione comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.11** "Massimali e limiti di indennizzo" e **2.15** "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo", la responsabilità civile dell'Assicurato, anche per fatto di eventuali appaltatori per i danni conseguenti:

 a) ad inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi conseguente a rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;



- b) ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- **c)** a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato in cui si trova lo *studio*;
- d) all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello *studio*;
- e) all'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei beni assicurati;
- **f)** ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dello *studio* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
- g) alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* od agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, guidati dagli *addetti* (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile).

La garanzia opera anche per i *danni* corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.**

È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;

h) a sopralluoghi, trasferte, commissioni all'esterno dei locali dello *studio*;

e per i *danni* cagionati a:

- i) prestatori di lavoro ed appaltatori; relativamente alle malattie professionali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 50% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;
- j) veicoli (compresi quelli in consegna o custodia):
 - in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del fabbricato ove è ubicato lo studio oppure in custodia all'Assicurato;
 - sotto carico e scarico ed alle *cose* trovantesi nei suddetti veicoli.

La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà dei *prestatori di lavoro* o degli appaltatori delle attività o dei lavori di cui al precedente punto f); **questa garanzia è prestata con un** *limite di indennizzo* **di € 100.000 per** *sinistro*;

- k) cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
 - In presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'*indennizzo* prestato da quest'ultima; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro*;
- I) cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori esclusi i preziosi, il denaro, i valori bollati, i titoli di credito e i valori in genere; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro.

In parziale deroga del punto 2.2 "Persone non considerate terzi", l'assicurazione comprende, in caso di infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, le somme richieste dall'INAIL o dall'INPS, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ESCLUSIONI

Per la presente garanzia, ad integrazione del punto 2.3 "Esclusioni", l'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- a) a cose, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- b) cagionati a *prestatori di lavoro* e *addetti* nonché le eventuali rivalse di enti previdenziali (INAIL, INPS, o similari), nel caso in cui l'*Assicurato Contraente* non sia in regola, al momento del *sinistro*, con i relativi obblighi assicurativi di legge;
- c) da malattie professionali:
 - che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi oltre cinque anni prima della data di decorrenza indicata sul modulo di polizza; tuttavia, se l'Assi-



curato aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella indicata precedentemente (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta;

- cagionate a prestatori di lavoro e addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.7 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a dieci anni da tale data. Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una *polizza* o più *polizze* in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il *sinistro* e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente *polizza*.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul *modulo di polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività - ultrattività decennale

In caso di cessazione definitiva dell'attività, della quale l'Assicurato si impegna a dare comunicazione a Reale Mutua entro il sessantesimo giorno successivo alla stessa, la garanzia resta automaticamente operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati a Reale Mutua nei successivi dieci anni, senza pagamento di ulteriori premi.

In tal caso deve essere perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.

Con tale atto è prorogata la scadenza contrattuale della presente *polizza* di dieci (10) anni dalla data di cessazione dell'attività e la garanzia resta operante alle medesime condizioni contrattuali. Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* rappresenta la massima esposizione di Reale Mutua, per l'intero decennio di ultrattività, indipendentemente dal numero di *sinistri*. Al termine del periodo di proroga la garanzia cessa automaticamente senza obblighi di comunicazione tra le *Parti*.

Durante tale periodo di ultrattività Reale Mutua non può esercitare la facoltà di recesso come prevista al punto 1.6 "Recesso dal contratto".

In caso di decesso dell'*Assicurato* la garanzia si intende prestata a favore degli eredi del medesimo.



d) Ultrattività decennale per cessazione del contratto

Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto c) "Cessazione dell'attività — ultrattività decennale", in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere a Reale Mutua che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati a Reale Mutua nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto.

A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'*Assicurato* deve comunicare in forma scritta a Reale Mutua l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un *premio* pari a 5 (cinque) volte l'ultimo *premio* (netto più accessori) annuo di *polizza* versato per la garanzia Responsabilità Civile.

e) Associazione tra professionisti

Qualora si assicuri un'associazione tra professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli *Assicurati* indicati in *polizza*, anche se relative all'attività da loro svolta individualmente prima della costituzione dell'associazione/società *Contraente*, fermo restando quanto disposto dal precedente punto a).

Le condizioni previste ai precedenti punti c) "Cessazione dell'attività - ultrattività decennale" e d) "Ultrattività decennale per cessazione del contratto" valgono per ogni singolo *Assicurato*. Il premio dovuto sarà conteggiato con le modalità suindicate.

2.8 EFFETTI SULLE *POLIZZE* SOSTITUITE

Per i *sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.

2.9 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

2.10 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

2.11 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di indennizzo*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.

Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun *anno assicurativo*.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.



2.12 SCOPERTI E FRANCHIGIE - INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* risarcibile, l'*indennizzo* verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti del *Contraente*.

2.13 PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di contratto stipulato per più soggetti si conviene che:

- **1.** per professionista *Assicurato* si intendono tutti i professionisti indicati sul *modulo di polizza*;
- 2. la garanzia opera entro il *massimale* e i limiti convenuti per ogni *sinistro*, i quali restano, a tutti gli effetti, unici anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

2.14 ALTRE ASSICURAZIONI - COPERTURA PER L'ECCEDENZA

Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di *sinistro*, la presente *assicurazione* è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul presente contratto.

Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente *polizza* si intende operante in primo rischio.



CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, nonché i punti 2.11 "*Massimali* e *limiti di indennizzo*" e 2.15 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*" e tutte le altre norme indicate in *polizza,* se non espressamente derogati.

A - PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETICA

L'assicurazione comprende la responsabilità per i *danni* derivanti dalla pratica della medicina estetica. Sono compresi nell'*assicurazione* i *danni* estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nella prestazione.

Oltre a quanto previsto al punto 2.3 "Esclusioni", restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza della prestazione all'impegno di risultato assunto dall'*Assicurato*.

Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 500.000 per *sinistro* e per *anno* assicurativo.

B - INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA DENTALE

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni conseguenti ad interventi di implantologia dentale. Sono compresi nell'assicurazione i danni estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nella prestazione.

Oltre a quanto previsto al punto 2.3 "Esclusioni", restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza della prestazione all'impegno di risultato assunto dall'*Assicurato*.

C - VIGILANZA E ISPEZIONE DI STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI CARNI (MEDICI VETERINARI)

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni conseguenti allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni.

D - FUNZIONI DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA (EX PRIMARIO)

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti dallo svolgimento di funzioni di direttore di struttura complessa o di analoga funzione organizzativa presso ente ospedaliero riconosciuto tale a norma di legge o presso clinica universitaria.

In relazione a tali funzioni l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei medici e delle altre persone addette al reparto.

Oltre a quanto previsto al punto 2.3 "Esclusioni", resta ferma l'esclusione delle funzioni svolte dall'*Assicurato* presso strutture private (ad esempio: case di cura, poliambulatori, laboratori di analisi).

E - INCARICHI DI MEDICO COMPETENTE (AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008)

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente presso aziende, nei termini previsti dal D. Lgs. n° 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, in qualità di libero professionista.

Questa garanzia, relativamente alle *perdite pecuniarie*, è prestata entro un *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

F - ATTIVITÀ IN PRONTO SOCCORSO

L'assicurazione comprende la responsabilità per danni derivanti dall'attività svolta presso i reparti di Pronto Soccorso.



G - LABORATORIO DI ODONTOTECNICO ANNESSO ALLO *STUDIO* ASSICURATO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale di odontotecnici, regolarmente abilitati e nei limiti delle loro competenze, per *danni* derivanti dall'attività svolta a favore del dentista *Assicurato*.

Oltre quanto previsto al punto 2.3 "Esclusioni", Reale Mutua non indennizza:

- i danni cagionati da protesi o impianti applicati da persone diverse dall'Assicurato;
- le spese di rimpiazzo o riparazione delle protesi o impianti, o di loro parti;
- il controvalore delle protesi o impianti;
- la mancata rispondenza delle protesi o impianti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

Fermo restando quanto indicato al punto 2.7 "Efficacia del contratto nel tempo", la garanzia è prestata esclusivamente per gli odontotecnici che nel periodo di validità del contratto prestino con continuità la loro opera a favore del dentista *Assicurato*.

H - PERDITE PECUNIARIE

L'assicurazione comprende la responsabilità per *perdite pecuniarie*, diverse da quelle indicate al punto 2.1 "Rischio Assicurato" j), k), l), m), n) cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.

Questa garanzia è prestata entro un *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* con il massimo di € 300.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*. Reale Mutua non indennizza le *perdite pecuniarie*:

- a) derivanti da furto, perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli;
- b) conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali, salvo che le stesse siano inflitte ai clienti dell'*Assicurato*;
- c) derivanti da danni per ingiuria e/o diffamazione;
- d) derivanti da danni d'immagine;
- e) derivanti da violazione e/o invasione della riservatezza altrui (privacy), inclusa la diffusione di fatti di vita privata.

I - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AD ATTIVITÀ DI TIROCINANTE O SPECIALIZZANDO

L'assicurazione è prestata **esclusivamente** per l'attività svolta dall'*Assicurato* in relazione alla regolare frequenza di tirocinio obbligatorio post laurea presso ente ospedaliero pubblico o di corso di specializzazione universitaria.

Relativamente allo specializzando la garanzia è comunque operante per:

- **a)** gli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale;
- **b)** lo svolgimento di incarichi di medico generico, ivi comprese la sostituzione temporanea di medico di base, lo svolgimento del servizio di Guardia Medica o del servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118.

L - MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MEDICO DI BASE O DI FAMIGLIA)

L'assicurazione è prestata per l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Medico di Medicina Generale (M.M.G.) con esclusione delle attività tipiche delle specializzazioni eventualmente conseguite. L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile derivante dall'effettuazione di visite domiciliari e dal rilascio di certificazioni mediche;
- la responsabilità dell'*Assicurato* in caso di *danni* derivanti da fatti commessi dell'eventuale medico sostituto.



M - LIMITAZIONE DELLA COPERTURA ALLE AZIONI DI RIVALSA PER COLPA GRAVE

(acquistabile solo dagli esercenti la professione sanitaria che svolgano la loro attività in qualità di convenzionati con il SSN o di dipendenti, compresa l'attività libero professionale in regime intramoenia)

Il punto 2.1. - RISCHIO ASSICURATO si intende abrogato e sostituito dalla presente condizione facoltativa.

Premesso che l'*Assicurato* dichiara di svolgere la propria attività esclusivamente in qualità di dipendente o convenzionato di struttura sanitaria o sociosanitaria privata o facente capo al SSN e di non svolgere attività libero professionale in regime di extramoenia, Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* unicamente ai sensi dell'art. 9 - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa - della Legge n° 24/2017 (cd. Legge Gelli) ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

- di quanto sia tenuto a rimborsare alla struttura sanitaria o socio sanitaria presso cui esercita la propria attività professionale, o all'assicuratore della struttura, a seguito dell'esercizio dell'azione di rivalsa per l'accertamento della sua colpa grave per danni cagionati a terzi, compresi i pazienti, nell'esercizio dell'attività descritta sul modulo di polizza;
- di quanto sia tenuto a rimborsare all'Erario a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei Conti per l'accertamento della sua colpa grave per danni cagionati a terzi, compresi i pazienti, nell'esercizio dell'attività descritta sul modulo di polizza (c.d. danno erariale indiretto).

La garanzia si estende agli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione sanitaria dichiarata in *polizza* non preveda l'esercizio della chirurgia.

Ai fini della presente garanzia la *franchigia* o lo *scoperto* indicato sul *modulo di polizza* si intendono abrogati.

In parziale deroga a quanto previsto dal punto 2.4 "Esclusioni con possibilità di deroga", le condizioni facoltative **A/B/C/E/F/L** si intendono automaticamente richiamate purché pertinenti al rischio.



2.15 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie di *polizza* sono prestate con l'applicazione, per ogni *sinistro*:

- della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, indicati sul modulo di polizza, salvo quanto previsto per il punto 2.1 lett. b);
- di una franchigia di € 250, limitatamente ai danni cagionati da medici veterinari ad animali diversi da bovini, equini ed animali esotici;
- dei *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di assicurazione, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE DI INDENNIZZO
2.1 j) perdita, deterioramento, distruzione di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti e tenuti in custodia dall'Assicurato	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e di € 10.000 per <i>anno assicurativo</i>
2.1 k) perdite pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio	10% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per <i>sinistro</i> e per <i>anno assicurativo</i>
2.1 I) Danni e perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali	10% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per <i>sinistro</i> e per <i>anno assicurativo</i>
2.7 c) Cessazione dell'attività - ultrattività decennale	il <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per l'intero periodo di ultrattività
CONDIZIONI FACOLTATIVE	LIMITE DI INDENNIZZO
A - PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETICA	€ 500.000 per sinistro e per anno assicurativo
E - INCARICHI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008	Relativamente alle <i>perdite pecuniarie</i> : 10% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di</i> <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e per <i>anno assicurativo</i>
H - PERDITE PECUNIARIE	10% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di</i> polizza con il massimo di € 300.000 per <i>sinistro</i> e per <i>anno assicurativo</i>

Inoltre, per la proprietà e gestione delle strutture dello *studio*, valgono anche i seguenti *limiti di indennizzo*:

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE DI INDENNIZZO		
2.6 a)Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>anno assicurativo</i>		
2.6 b)Interruzioni o sospensioni di attività	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per <i>anno assicurativo</i>		
2.6 j) <i>Danni</i> ai veicoli e alle <i>cose</i> trovantesi su di essi	€ 100.000 per <i>sinistro</i>		
2.6 k) <i>Danni</i> da incendio	€ 250.000 per <i>sinistro</i>		
2.6 l) <i>Danni</i> a <i>cose</i> dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori	€ 10.000 per <i>sinistro</i>		
Danni da malattia professionale	50% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di</i> polizza per sinistro e per anno assicurativo		
Spargimento di acqua	€ 100.000 per <i>sinistro</i>		



LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente*, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, in caso di:

- sinistro;
- apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;
- insorgenza di una malattia professionale,

e deve fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali *procedimenti penali*, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art.1915 Codice Civile).

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia penale*.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 3.1 "Obblighi in caso di sinistro". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.



SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

- 1. Reale Mutua assicura nei limiti del massimale convenuto e per l'attività medica o di operatore sanitario indicata sul modulo di polizza, in sede extragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi assicurati indicati al punto 4.2 "Casi assicurati".
 Tali oneri sono:
 - **a)** le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
 - b) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
 - **c)** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del punto 5.3 "Gestione del *sinistro*";
 - d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 5.3 "Gestione del *sinistro*";
 - e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - f) le spese di giustizia;
 - g) Il contributo unificato (Decreto Legge 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa e per la costituzione di parte civile;
 - j) le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
 - k) le spese di domiciliazione necessarie, esclusi ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
 - È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" per ogni grado di giudizio.

2. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.
- 3. Reale Mutua non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- 4. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di (2) due esiti negativi.
- 5. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente e/o l'Assicu-* rato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.



4.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della sua professione indicata sul *modulo di polizza* per:

- **1.** sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche per le violazioni in materia fiscale e amministrativa, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*;
- 2. sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, all'*Assicurato* saranno anticipate le spese legali fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) ed f) "Esclusioni".

- Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di *procedimenti penali* nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;
- **3.** difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'*Assicurato* sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell'*Assicurato*. La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) "Esclusioni";
- **4.** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento *danni* di natura extracontrattuale a persona e/o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte;
- 5. la resistenza a richieste di risarcimento danni alla persona di natura extracontrattuale e contrattuale causati a terzi connesse all'esecuzione di prestazioni mediche o sanitarie ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. Pertanto la prestazione opera a secondo rischio, dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri casi, quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera. La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti;
- **6.** sostenere controversie con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali **relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale dell'**
- 7. controversie relative a rapporti di lavoro o collaborazione. Sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private o relative a rapporti di collaborazione con strutture pubbliche o private o a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale. In parziale deroga del punto 4.4 b) "Esclusioni", la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.3 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 4.1 "Rischio assicurato" vengono prestate a tutela dei diritti del *Contraente* in qualità di medico o di operatore sanitario, per la propria attività professionale svolta come dipendente e/o come libero professionista.

Nel caso di sottoscrizione della condizione facoltativa C "Studio Medico", sono inoltre assicurati i dipendenti non professionisti dello *studio* (iscritti nel Libro Unico del Lavoro) nello svolgimento delle proprie mansioni compresi i familiari non professionisti e gli altri collaboratori non professionisti del *Contraente* che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

- 4.4 ESCLUSIONI (valevoli anche per le condizioni facoltative eventualmente acquistate e operanti)
 Reale Mutua non presta la garanzia:
 - a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle condizioni di *assicurazione* e dalle condizioni facoltative;
 - c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società:
 - e) per controversie derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
 - f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
 - g) per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
 - h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
 - i) per contratti di compravendita o permuta di immobili:
 - j) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
 - k) per controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il *Contraente*;
 - I) per vertenze non direttamente connesse all'attività assicurata;
 - m) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
 - n) per la difesa penale per reato di abuso sessuale su minore;
 - o) in caso di esercizio abusivo della professione;
 - p) per controversie con Reale Mutua.

4.5 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.



Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG nei modi e nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Reale Mutua precedente, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della polizza precedente.

4.6 INSORGENZA DEL SINISTRO

Per insorgenza del *sinistro* si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

4.7 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA GARANZIA

Le prestazioni valgono per i *sinistr*i che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i fornitori, per il recupero dei crediti stragiudiziale, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura contrattuale avanzate da clienti, per le vertenze in materia di diritti reali, per le vertenze con il condominio per la violazione del regolamento condominiale, in materia amministrativa e per la difesa avverso provvedimenti disciplinari.

4.8 UNICO SINISTRO

Si considerano come unico *sinistro*, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro.

4.9 MASSIMALE PER ANNO ASSICURATIVO

Il *massimale*, complessivamente per tutti i *sinistri* insorti in ciascun *anno assicurativo*, non potrà essere superiore al triplo del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*.



CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

A - LINEA ESSENZIALE

Con la presente condizione facoltativa, quanto previsto al punto 4.2 CASI ASSICURATI è integralmente sostituito dalle norme che seguono.

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della professione medica indicata sul *modulo di polizza* per:

- **1.** sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche per le violazioni in materia fiscale e amministrativa, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*;
- 2. sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, all'*Assicurato* saranno anticipate le spese legali fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) ed f) "Esclusioni".

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di *procedimenti penali* nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;

3. difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'*Assicurato* sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell'*Assicurato*. La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) "Esclusioni".

B - LIBERO PROFESSIONISTA

Relativamente alla sola attività svolta in forma di libera professione, l'assicurazione vale, esclusivamente a favore del professionista *Contraente*, per:

1. sostenere vertenze per il recupero stragiudiziale dei crediti (parcelle) non riscossi relativamente a prestazioni di natura medica o sanitaria effettuate dall'*Assicurato*.

Le prestazioni oggetto della presente garanzia devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale



ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.

La prestazione opera in deroga al punto 4.4 m) "Esclusioni".

- 2. controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250 (duecentocinquanta).
- 3. controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro.

C - STUDIO MEDICO

L'assicurazione vale per i *casi assicurativi* relativi alla gestione dello *studio* indicato in *polizza* ove viene svolta l'attività assicurata, per:

- **1.** Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche per le violazioni in materia fiscale e amministrativa, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*.
- **2.** Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte.
- 3. Spese di resistenza. La resistenza a richieste di risarcimento danni a persone e cose extracontrattuale causati a terzi connesse alla gestione dello studio ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. Pertanto la prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.
- **4. Controversie relative a locazione o proprietà.** Le controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi allo *studio* assicurato purché **indicato in** *polizza* **e corrisposto il relativo** *premio.* La presente prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.
- **5. Controversie per violazione del regolamento condominiale.** Le controversie con il condominio presso cui ha sede lo *studio* assicurato per violazione del regolamento condominiale.

D - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Le garanzie valgono per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.

Reale Mutua rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, sarà rimborsato all'*Assicurato* l'importo indicato nella stessa.

Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste, saranno anticipate, su richiesta motivata, le spese legali e/o peritali, fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.



L'Assicurato si impegna a restituire ad ARAG ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo. La presente prestazione opera a parziale deroga del punto 4.4 b) "Esclusioni".

E 1 - RETROATTIVITÀ DI DUE ANNI

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, **sono operanti a favore dell'***Assicurato* per i fatti posti in essere fino a due anni anteriormente alla data di decorrenza del contratto, **purché l'***Assicurato* **abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della** *polizza***.**

Qualora il *Contraente* abbia precedentemente sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale con altra società che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

E 2 - RETROATTIVITÀ DI CINQUE ANNI

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, **sono operanti a favore dell'***Assicurato* per i fatti posti in essere fino a cinque anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, **purché l'***Assicurato* **abbia conoscenza di essere sotto-posto ad indagine successivamente alla stipula della** *polizza***.**

Qualora il *Contraente* abbia precedentemente sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale con altra società che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

E 3 - RETROATTIVITÀ DI DIECI ANNI

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, **sono operanti a favore dell'***Assicurato* per i fatti posti in essere fino a dieci anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, **purché l'***Assicurato* **abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della** *polizza***.**

Qualora il *Contraente* abbia precedentemente sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale con altra società che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

F - PACCHETTO SICUREZZA

Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste al punto 4.1 "Rischio assicurato" vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- **b)** la difesa in *procedimenti penali* per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250 (duecentocinquanta).



Le presenti prestazioni operano in parziale deroga al punto 4.4 b) "Esclusioni", per la materia amministrativa.

1) D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

2) D.Lgs n.196/2003 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in *procedimenti penali* dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga al punto 4.4 f) "Esclusioni";
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. La presente garanzia opera in deroga al punto 4.4 b) "Esclusioni";
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. Pertanto la prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.

Relativamente alla presente Condizione Facoltativa, si precisa e si conviene che per la difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, ad eccezione dei *reati* di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il *sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.



LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

5.1 DENUNCIA DEL *SINISTRO* E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

La denuncia del *sinistro* deve pervenire a Reale Mutua nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

5.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA-ZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurato deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

5.3 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. **ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del punto 5.3 "Gestione del sinistro" per la trattazione giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

In ogni caso la copertura delle spese legali per la *transazione* della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.

ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.



5.4 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano, invece, ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.

5.5 DISACCORDO CON REALE MUTUA E/O CON ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE

- 1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
- **2.** L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.



Servizio Clienti Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it

Assistenza stradale, per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24 7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE





REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.